



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza

25/11/2015

AG 79/15/AC

OGGETTO: Richiesta di parere formulata dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in merito all’obbligo di rilascio delle dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato.

In esito a quanto richiesto, si comunica che il Consiglio dell’ANAC – nell’adunanza del 25 novembre 2015 – ha approvato la sua seguente decisione.

Con istanza del 10 febbraio 2015 (prot. n. 17091/2015), il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ha formulato una richiesta di parere in merito all’obbligo per gli appartenenti alla Polizia di Stato di rendere, all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente, le dichiarazioni in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013(All. 1). A tal proposito il richiedente evidenzia che sono già presenti disposizioni particolarmente rigide nell’ordinamento che regola, con le relative sanzioni, l’esclusività del rapporto di servizio di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato (artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 335/82 e art. 24 del d.P.R. n. 782/1984). Da tali norme si evince il divieto assoluto per il personale della Polizia di Stato di svolgere prestazioni lavorative che non siano strettamente attinenti al servizio di Polizia. A tali disposizioni, secondo il Capo della Polizia, possono attribuirsi carattere di norme speciali rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 39/2013. Da ultimo, lo scrivente segnala che la problematica posta all’attenzione dell’Autorità è stata oggetto di confronto che con le altre forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nel cui ambito sono state riscontrate analoghe perplessità.

Preliminarmente, si deve affrontare la problematica inerente all’adattamento del comparto forze armate e di polizia alla l. n. 190/2012 e ai decreti attuativi. Va dunque risolta la questione generale del rapporto che intercorre tra le leggi che agiscono sull’attività amministrativa in diretta attuazione del dettato costituzionale e la cui applicazione è indirizzata a tutti i dipendenti pubblici (quindi anche gli appartenenti alle forze armate e di polizia) e norme “speciali” riferite all’esclusivo status giuridico militare. La soluzione a tale questione potrebbe essere quella di esaminare di volta in volta gli istituti introdotti nell’ordinamento, valutandone la compatibilità con gli aspetti specifici di ogni amministrazione interessate. Una chiave di lettura, in tal senso, potrebbe venire dall’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, il quale nel riferirsi alle categorie in regime di diritto pubblico, stabilisce che esse «rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti». Si tratta comunque di disposizione che attiene all’ordinamento



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

per quanto riguarda in generale il regime di impiego pubblico. Lo *status* dei dipendenti pubblici militari non è oggetto della privatizzazione del rapporto disposto in generale all'articolo 2. E comunque l'ordinamento militare effettua spesso un ampio rinvio alla disciplina del pubblico impiego e questo rivela la propria indeterminatezza e la volontà di conformarsi all'evoluzione della disciplina generale in quanto compatibile.

In tale contesto si inseriscono le disposizioni del decreto 39/2013, uno dei decreti attuativi della l. n. 190/2012. Ai sensi dell'art. 2 le disposizioni di tale decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico. Lo scopo della nuova disciplina è regolare l'accesso agli incarichi amministrativi, non di modificare il regime del rapporto di lavoro (l'"ordinamento").

Il personale delle forze armate e di polizia può essere inquadrato come pubblico dipendente integrato dallo *status* giuridico di militare e, pertanto, lo stesso risulta essere pienamente destinatario delle citate disposizioni, qualora allo stesso viene conferito uno degli incarichi previsti dal citato decreto 39/2013 (incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni).

Da ultimo si ribadisce che le disposizioni del decreto 39/2013 agiscono in diretta attuazione del dettato costituzionale (essendo norme di attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione) la cui applicazione è indirizzata a tutti i dipendenti pubblici (quindi anche gli appartenenti alle forze armate e di polizia).

Tutta la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice per i dipendenti pubblici, anche appartenenti alle forze di Polizia è, infatti, fondata sulla strutturale incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione e assunzione di interessi privati esterni. Tale approccio non permette di distinguere la particolare posizione dei titolari di incarichi amministrativi. Le disposizioni del decreto 39/2013, invece, hanno assunto un diverso punto di vista, quello della garanzia dell'imparzialità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Il conferimento di incarichi può avvenire anche a favore di soggetti appartenenti ad amministrazione diversa da quella di provenienza. Quest'ultima dovrà autorizzare il proprio dipendente all'assunzione dell'incarico, ma ciò non riguarda la disciplina del d.lgs. n. 39 che cura l'imparzialità degli incarichi nelle amministrazioni che conferiscono l'incarico. E proprio agendo in tale ottica, ferme restando le incompatibilità previste dall'ordinamento del personale (artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 335/82 e art. 24 del d.P.R. n. 782/1984), gli appartenenti alle forze di polizia dovranno rilasciare, all'atto del conferimento degli incarichi previsti dal decreto 39/2013 e annualmente nel corso dell'incarico, le dichiarazioni di cui all'art. 20 del citato decreto 39/2013; tali dichiarazioni devono essere rese nei termini e nelle condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, nonché dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, anche avendo riguardo ai diversi profili di responsabilità scaturenti dalle violazioni del d.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

Raffaele Cantone